

## **TI\_GERICHTE 11.1998.47 vom 25. Februar 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-02-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1998.47](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.47)

FR: TI\_GERICHTE 11.1998.47 du 25 février 2000

IT: TI\_GERICHTE 11.1998.47 del 25 febbraio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il Pretore ha esaminato anzitutto la legittimazione dell'attrice a chiedere l'annullamento del contratto successorio, lasciando aperta la questione poiché l'azione appariva in ogni caso destinata all'insuccesso. L'appellante fa valere invece di avere un chiaro interesse ad agire, siccome il testamento del 16 marzo 1990 definiva unicamente la devoluzione "delle proprietà, ad esclusione delle liquidità" (appello, punto 4, pag. 5 in fondo). a)

Nell'interpretazione di un testamento occorre dipartirsi in primo luogo dal testo delle disposizioni di ultima volontà; il giudice può far capo a elementi estrinseci solo qualora le dichiarazioni del testatore non siano una chiara espressione di volontà (DTF 124 III 416 consid. 3 con richiami di dottrina e giurisprudenza; I CCA, sentenza del 19 luglio 1999 nella causa K. consid. 4, massima pubblicata in: BOA n. 18/1999, pag. 8). In concreto il disponente ha dichiarato, nel testamento pubblico del 16 marzo 1990, di devolvere a una costituenda fondazione "tutte le sue proprietà" (doc. C, inserto B, pag. 2 in alto), senza alcuna distinzione tra proprietà immobiliari e mobiliari. Inoltre nel medesimo atto egli ha indicato che "solo eccezionalmente la fondazione potrà alienare i beni immobili" (doc. citato, pag. 2 nel mezzo), ciò che lascia trasparire la sua intenzione di lasciare all'erede istituito anche i beni mobili, i quali – diversamente da quelli immobili – avrebbero potuto essere liberamente alienati. b) Il testo della disposizione di ultima volontà del 16 marzo 1990 appare dunque chiaro e non lascia spazio a esegesi fondate su elementi estrinseci, come la testimonianza del notaio \_\_\_\_\_ . Ne discende che la legittimazione dell'appellante a postulare l'annullamento del contratto successorio appare quanto meno dubbia. Essa non trae in effetti alcun vantaggio patrimoniale dalla devoluzione successorica secondo il testamento del 16 marzo 1990, che non è stato impugnato ed esplicherebbe quindi i suoi effetti in caso di accoglimento della petizione. Sia come sia, l'interrogativo può rimanere indeciso, l'appello dovendo in ogni caso essere respinto per altri motivi.

#### **E. 3**

Il Pretore ha ritenuto che la stesura del contratto successorio è avvenuta nel rispetto dei requisiti formali prescritti dal diritto federale. L'appellante sostiene invece che le liberalità in favore del convenuto sono nulle poiché alla confezione dell'atto ha cooperato una testimone che era legata a quest'ultimo da una relazione affettiva, circostanza che costituisce una violazione dell'art. 503 CC poiché vengono a mancare i requisiti essenziali dell'indipendenza e della neutralità dei partecipanti alla confezione dell'atto pubblico. Il vincolo extraconiugale non sarebbe menzionato espressamente nel Codice civile soltanto

perché all'epoca della sua entrata in vigore tale genere di unione non era riconosciuto. a) La procedura per la celebrazione degli atti pubblici è regolata dai cantoni (art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC). Per la confezione dei testamenti pubblici e dei contratti successori il diritto federale prescrive nondimeno norme imperative (art. 512 CC, che rinvia agli art. 499 segg. CC), le quali per costante giurisprudenza determinano la validità dell'atto (DTF 118 II 275 consid. 3b con riferimenti). Ora, l'art. 503 CC prevede che non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari né come testimoni, i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso (cpv. 1). Il testamento non può inoltre contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi (cpv. 2). b) Una semplice relazione d'amicizia, finanche sentimentale – si pensi al fidanzamento del disponente con una testimone – non configurano motivi di esclusione nel senso dell'art. 503 CC (Ruf in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 12 ad art. 503 CC). Per di più in concreto l'istruttoria non ha provato l'esistenza di un vincolo affettivo tra il convenuto e \_\_\_\_\_ . Certo, \_\_\_\_\_ ha dichiarato che quest'ultima gli era stata presentata dal convenuto come sua amica (verbale del 6 marzo 1996, pag. 2 in basso). Se non che, l'interessata ha negato di avere mai avuto una relazione sentimentale con il convenuto (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 6 nel mezzo). I testi \_\_\_\_\_ (verbale del 12 gennaio 1995, pag. 4 nel mezzo), \_\_\_\_\_ (verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in basso) e \_\_\_\_\_ (verbale del 6 marzo 1996, pag. 1 in basso) hanno confermato da parte loro di non avere mai notato effusioni tra il convenuto e la testimone. \_\_\_\_\_ ha anzi dichiarato di conoscere "molto bene la signora \_\_\_\_\_ i" e di poter "tranquillamente escludere che la stessa ha una relazione sentimentale [con il convenuto]" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 2 in alto). Nulla permette di affermare perciò che l'atto pubblico sia stato confezionato disattendendo i requisiti di forma posti dal diritto federale.

#### **E. 4**

L'appellante ravvisa un ulteriore motivo di nullità del contratto litigioso nel fatto che – a suo dire – il disponente non era capace di discernimento al momento della stipulazione dell'atto, e che la sua volontà era comunque viziata da errore o timore. a) Dai certificati medici allestiti il 7 novembre, 19 novembre (data di confezione dell'atto litigioso) e 4 dicembre 1992 dal dott. \_\_\_\_\_ – medico di riferimento della casa di riposo " \_\_\_\_\_ " – risulta che il disponente possedeva "facoltà di intendere e di volere" (doc. 2, 3 e 4). Lo stesso medico, sentito come testimone, ha confermato che il defunto risultava bensì "malandato nel fisico, ma lucido di mente" (verbale del 4 giugno 1997, pag. 2 in alto, nell'incarto richiamato n. 21/1994 G). Il notaio \_\_\_\_\_ ha dal canto suo precisato che "ho accettato di rogare l'atto perché mi sono intimamente convinto che da un lato il de cuius era perfettamente in grado di intendere e di volere e dall'altro che quello che era scritto nell'atto corrispondeva all'effettiva volontà [del disponente]" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 4 in basso). Ciò è stato confermato anche dalle altre persone presenti alla rogazione del contratto (deposizione \_\_\_\_\_ , verbale citato, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto; deposizione \_\_\_\_\_ , verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in alto). b) Nulla agli atti induce inoltre a ritenere che le disposizioni pronunciate dal defunto nel contratto successorio non siano l'espressione della sua libera volontà. Le deposizioni testé citate dimostrano anzi che il disponente era consapevole della portata e delle implicazioni delle proprie dichiarazioni e che la sua volontà non era affatto

condizionata da terzi. \_\_\_\_\_ ha affermato – si ripete – che "l'avv. \_\_\_\_\_ spiegò [al disponente] meticolosamente punto per punto chiedendogli in particolare se aveva capito bene, al punto che [egli] si risentì perché gli sembrava di essere trattato come uno stupido" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 1 in basso). La segretaria del notaio rogante ha soggiunto che dopo aver firmato il contratto successorio il de cuius "era contento di aver sistemato le cose e ricordo che manifestò questo suo sentimento in modo esplicito" (verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in alto). La soddisfazione manifestata dal disponente è confermata pure dai testi \_\_\_\_\_ (verbale del 5 marzo 1997, pag. 3 nel mezzo), \_\_\_\_\_ (verbale del 12 gennaio 1995, pag. 2 in alto), \_\_\_\_\_ (verbale del 7 aprile 1995, pag. 2 in fondo) e \_\_\_\_\_ (verbale del 29 maggio 1996, pag. 1 in basso e pag. 2 in mezzo). c) L'episodio narrato da don \_\_\_\_\_, secondo cui la vicedirettrice dell'istituto gli avrebbe riferito che una sera lo zio delle parti "aveva denotato segni di squilibrio nel senso che non capiva ciò che gli veniva detto e straparlava" (verbale del 29 settembre 1995, pag. 1 in basso) non inficia le testimonianze appena citate. A prescindere dal fatto che il teste non è stato in grado di precisare se il citato evento risalisse al giorno precedente la rogazione del contratto successorio, il mattino successivo il disponente è comunque parso a quest'ultimo "nello stato di sempre o comunque non nello stato di cui mi aveva riferito la signora \_\_\_\_\_" (verbale citato, pag. 2 nel mezzo). Neppure le deposizioni di \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_ sono di ausilio alle tesi dell'appellante, poiché il primo si è recato dal convenuto ad \_\_\_\_\_ una sola volta (verbale del 6 marzo 1996, pag. 3 nel mezzo) e si limita per di più a riportare le impressioni soggettive tratte dai colloqui avuti con il convenuto (verbale citato, pag. 2 nel mezzo), mentre il secondo – che non è mai andato a trovare il disponente dopo il suo ricovero ad \_\_\_\_\_ – riferisce di vicende anteriori alla conclusione del contratto (verbale del 29 novembre 1995, pag. 2 nel mezzo). In conclusione l'istruttoria non dimostra che il 19 novembre 1992, data della confezione dell'atto litigioso, il disponente fosse meno che lucido o che la sua volontà fosse infirmata da errore o dolo. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.

## **E. 5**

L'appellante adduce da ultimo che il notaio rogante ha violato l'art. 4 cpv. 2 della legge sul notariato (LN: RL 3.2.2.1) per non avere fornito alle parti le necessarie spiegazioni giuridiche sulle conseguenze del contratto successorio, in particolare sugli aspetti fiscali, ciò che costituirebbe un ulteriore motivo per invalidare l'atto litigioso. Se non che, le cause di nullità di un testamento pubblico o di un contratto successorio sono regolate esaustivamente dal diritto federale (Tuor in: Berner Kommentar, 2<sup>a</sup> edizione, n. 7 ad art. 499 CC). Le eventuali prescrizioni nelle leggi notarili dei Cantoni sono al riguardo ininfluenti (DTF 118 II 275 consid. 3b). La violazione dei doveri d'informazione da parte del notaio non costituirebbe per altro un motivo di nullità neppure a norma del diritto cantonale (art. 64 LN). Per di più, secondo il teste \_\_\_\_\_, "l'avv. \_\_\_\_\_ spiegò [al disponente] meticolosamente punto per punto chiedendogli in particolare se aveva capito bene, al punto che [egli] si risentì perché gli sembrava di essere trattato come uno stupido" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 1 in basso). Ne discende che il notaio rogante ha adempiuto ai propri obblighi d'informazione, come risulta dal testo del rogito: "Conosco io notaio i componenti ed i testimoni, da me resi edotti delle leggi al presente atto relative" (doc. A, inserto B, pag. 7 nel mezzo). Le critiche dell'appellante si dimostrano pertanto, anche su questo punto, inconsistenti.

## E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'indennità per ripetibili tiene conto della circostanza che il convenuto non si è dovuto rivolgere a un legale e si limita quindi a remunerare equitativamente il dispendio di tempo occorsogli per difendere le sue ragioni davanti a questa Camera. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, indipendentemente dall'eventuale situazione di indigenza, dev'essere respinta poiché al ricorso mancava sin dall'inizio il requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 4000.– b) spese fr. 50.– fr. 4050.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili. 3. La domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è respinta. 4. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ; – avv. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.